

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1996**

---

Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse  
del Fondo Asiatico di Sviluppo

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo Asiatico di Sviluppo è l'istituzione finanziaria, creata nel 1974, nell'ambito della Banca Asiatica di Sviluppo, per consentire alla Banca stessa un più efficace intervento nei confronti dei Paesi più poveri del sud-est asiatico, attraverso la concessione di prestiti a particolari condizioni di favore.

L'Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864, con la quale fu autorizzato sia il contributo iniziale di adesione, pari a 20.000.000.000 di dollari USA, sia quello relativo alla prima ricostituzione delle risorse, pari a 30.800.000 di dollari USA.

Successivamente, con legge 5 agosto 1981, n. 455, fu autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del Fondo, per un ammontare di dollari USA 76.200.000, per il periodo fino al 1982.

Con legge 26 maggio 1984, n. 182, fu quindi autorizzata la partecipazione italiana alla terza ricostituzione del Fondo, con una quota di dollari USA 135.200.000, relativa al quadriennio 1983-1986.

Con legge 27 ottobre 1988, n. 468 è stata infine autorizzata la partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo con una quota di dollari USA 159.120.000 per il quadriennio 1987-1990.

Iniziati a Nuova Delhi nel maggio 1990 i negoziati per la quinta ricostituzione del Fondo si sono conclusi a Londra il 9-10 dicembre 1991. La situazione internazionale non favorevole non ha consentito ai donatori tradizionali (ad esclusione del Giappone), di contribuire in maniera significativa, per cui è stato impossibile raggiungere l'ammontare originariamente proposto dalla direzione della Banca di dollari USA 5.000.000.000.

L'accordo si è avuto sulla più modesta cifra di dollari USA 4.200.000.000, dai

quali verranno accantonati dollari USA 140.000.000 per il Fondo di Assistenza Tecnica. Tale cifra permette il mantenimento del potere di acquisto della passata ricostituzione, espresso in dollari (non tiene conto della variazioni intervenute nel cambi dal 1986).

L'Italia, ribadendo il proprio impegno ed interesse per la regione dove più alto è il livello di povertà, è riuscita a mantenere la propria quota percentuale (4,42), offrendo dollari USA 185.640.000 pari a Lire 213.168.556.000 al cambio di lire 1.148,290 per dollaro (media dei tassi del primo quadrimestre 1991). Si tratta di una cifra significativamente ridotta rispetto a quanto inizialmente preventivato.

I mutati bisogni dei Paesi della regione richiedono che accanto ai tradizionali obiettivi del fondo - lotta alla povertà, sostegno al settore sociale e miglioramento del dialogo politico con i Paesi beneficiari - particolare enfasi sia data, nei prossimi anni, al problema dell'ambiente, al ruolo delle donne nello sviluppo, allo sviluppo delle risorse umane e alla promozione del settore privato.

A questo proposito, parallelamente alla quinta ricostituzione del Fondo Asiatico, si intende costituire presso la Banca un Fondo di Assistenza Tecnica di 5 milioni di dollari, pari a Lire 5.741.452.000, calcolati ugualmente al tasso di cambio 1.148,290 per dollaro.

Tale Fondo sarà specificatamente destinato alla preparazione dei progetti, agli studi di fattibilità ed ai servizi di consulenza con l'intento di far inserire imprese italiane in tale campo di attività.

Il provvedimento di che trattasi, presentato per la prima volta nel 1992, non è stato approvato durante le passate legislature. L'Italia si è trovata ad essere l'unico Paese a non aver ancora ratificato la sua

partecipazione a questa V ricostituzione delle risorse, mentre il Fondo non solo ha ricevuto i contributi da parte degli altri Stati partecipanti, ma sta ovviamente operando con le risorse ricevute. Inoltre si comincia già a parlare della prossima ricostituzione, per cui il mancato rispetto degli impegni presi ha posto il nostro Paese in una situazione difficile e imbarazzante.

Per ovviare in parte a questo stato di cose, con il decreto-legge 17 maggio 1996,

n. 278, è stata autorizzata la corresponsione delle prime due rate del contributo pari a Lire 109.456.000.000.

Il presente disegno di legge autorizza ora (articolo 1) la corresponsione delle due rate residue, pari sempre a Lire 109.456.000.000.

L'articolo 2 disciplina le modalità di erogazione della somma stanziata.

L'articolo 3 infine provvede alla copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Il contributo previsto nel presente disegno di legge è pari a lire 109.456.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.

La copertura dell'onere verrà reperita a valere sugli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro medesimo.

Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 8325 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo nonché della ricostituzione delle risorse del Fondo Assistenza Tecnica della Banca Asiatica di Sviluppo.

## Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a Banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a lire 109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



